

TRIBUNALE DI RIMINI**DOMANDA DI ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE****EX ART. 283 D. LGS. 12 GENNAIO 2014, N. 14 E SUCC. MODIF.****(CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA)**

formulata dalla sig.ra

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO ALLE BANCHE DATI

Ill.mo Presidente del Tribunale di Rimini,

le sottoscritte Avv. Sabina Pronti (Cod. Fisc. PRNSBN67M69H294M), con studio in Rimini (RN), Via A. Bertola n. 10, tel. 0541/52524 - fax 0541/1641727 - indirizzo di p.e.c. sabina.pronti@ordineavvocatirimini.it, e Avv. Alessia Munarin (Cod. Fisc. MNRLSS82R41H294N), con studio in Rimini (RN), Via Flaminia n. 185/G, tel. 0541/52524 - fax 0541/1641727 - indirizzo di p.e.c. alessia.munarin@ordineavvocatirimini.it,

premesse che

- la sig.ra ha chiesto all'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine degli Avvocati di Rimini la nomina di un Gestore della crisi per la presentazione all'intestato Tribunale di una domanda di Esdebitazione del Sovraindebitato Incapiente di cui all'art. 283 D. Lgs. 14/2014 e succ. modif. (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di seguito, per brevità, anche solo "CCII"), procedimento rubricato al n. 6/2023 R.A. del nominato O.C.C.;
- l'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine degli Avvocati di Rimini ha

- designato, quali componenti del Collegio gestore del procedimento promosso dalla sig.ra , le sottoscritte Avv. Sabina Pronti e Avv. Alessia Munarin, entrambe del Foro di Rimini (Prot. n. 0000870/U/2023) (doc. 1);
- le scriventi hanno accettato l'incarico (doc. 2);
 - in base all'art. 283, c. 4, CCII, alla domanda di Esdebitazione del Sovraindebitato Incapiente deve essere allegata una Relazione particolareggiata dell'O.C.C. e, per esso, del Gestore della crisi nominato, che deve contenere:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore;
 - a tal fine il previgente art 15, c. 10, L. 3/2012 prevedeva che il Gestore della crisi, previa autorizzazione del Giudice, potesse accedere *“ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto*

delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004”;

- pur non essendo venute meno per i Gestori della Crisi nominati dagli O.C.C. le esigenze di accesso alle banche dati - *in primis* per poter verificare e valutare la veridicità delle informazioni fornite dal sovraindebitato a tutela dei suoi creditori e del Giudice, il CCII entrato in vigore il 15.07.2022 non contiene analoga previsione;
- alcuni dei primi provvedimenti sul punto (Trib. Genova, 07.11.2022; Trib. Pistoia, 10.02.2023) ritengono ancora vigente l'art. 15 L. 3/2012, in quanto non espressamente abrogato, e, dunque, ancora possibile autorizzare i Gestori della Crisi all'accesso alle banche dati richiamando tale norma;
- diverse voci in dottrina (Limitone G., *La Necessità dell'accesso alle banche dati nel sovraindebitamento*, su *IL CASO.it*, 14.02.2023; Mancini A., *L'accesso alle banche dati nelle procedure di sovraindebitamento*, su *IL CASO.it*, 14.02.2023), invece, sostengono che sul punto si sia realizzata un'abrogazione implicita della Legge 3/2012, ex art. 15 disp. prel. c.c., per intervenuta nuova regolamentazione dell'intera materia del sovraindebitamento ad opera del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, anche in considerazione del fatto che l'accesso alle banche dati è regolato in diverse parti del CCII, ma, volutamente o per mera dimenticanza, non in quella del sovraindebitamento;

- aderendo a tale impostazione dottrinale, altri dei primi provvedimenti sul punto hanno richiamato norme del CCII dettate per altre materie, attraverso l'art. 65, c. 2, CCII secondo cui alle procedure di sovraindebitamento si applicano, per quanto non specificamente previsto e in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III (nello stesso senso l'art. 270, c. 5, CCII), tra cui:

- l'art. 49, c. 3, lett. f), CCII sulle dichiarazioni di apertura della Liquidazione Giudiziale: *“Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2 [che dichiara l'apertura della Liquidazione Giudiziale], il tribunale... autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice”* (Trib. Salerno, 02.11.2022; Trib. Bologna 29.11.2022; Trib. Forlì, 02.01.2023);
- l'art. 42, c. 1, CCII sull'istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della Liquidazione Giudiziale o del Concordato Preventivo: *“Fermo quanto disposto nell'art. 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato*

preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all’articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo” (Trib. Mantova, 12.01.2023);

in entrambi i casi, tuttavia, col duplice limite dell’indagine limitata solo ad alcune banche dati ed esperibile solo a procedura già aperta;

- Trib. Spoleto, 16.11.2022, concede, invece, un’autorizzazione all’accesso alle anche dati del tutto analoga a quella prevista dal previgente art. 15, c. 10, L. 3/2012 semplicemente richiamando la norma che disciplina la relazione richiesta al Gestore della Crisi nominato (nel caso di specie, l’art. 68, c. 2, CCII);

- la citata dottrina propone in alternativa:

- l’applicazione analogica dell’art. 14, c. 2, CCII (esclusa la natura eccezionale della disposizione, in quanto espressione di un principio immanente di trasparenza, collaborazione, lealtà e correttezza): *“L’esperto nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, accede alle banche dati e alle informazioni di cui al comma 1 [banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell’agente della riscossione e della Banca d’Italia], previo consenso prestato dall’imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estraе la documentazione e le informazioni necessari per l’avvio o la prosecuzione*

delle trattative con i creditori e con le parti interessate...”;

- per le banche dati non contemplate dall’art. 14, c. 2, CCII, il contestuale richiamo, attraverso gli artt. 65, c. 2, e 270, c. 5, CCII, degli artt. 41, c. 6, CCII (raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri nel procedimento per l’apertura della Liquidazione Giudiziale), 49, c. 3, lett. f), CCII e 130, c. 2, CCII (possibilità per il Curatore, in caso di inottemperanza da parte del debitore o degli amministratori agli obblighi di deposito di legge, di chiedere al Giudice Delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati ulteriori rispetto a quelle dell’art. 49, c. 3, lett. f), CCII e specificamente indicate nell’istanza di autorizzazione);
- l’applicazione analogica dell’art. 14, c. 2, CCII e il contestuale richiamo, attraverso gli artt. 65, c. 2, e 270, c. 5, CCII, degli artt. 41, c. 6, 49, c. 3, lett. f), e 130, c. 2, CCII paiono consentire di raggiungere il medesimo risultato dell’autorizzazione all’accesso alle banche dati prevista dal previgente art. 15, c. 10, L. 3/2012, cioè di un’autorizzazione all’accesso alle banche dati a procedura non ancora aperta e a tutte le banche dati possibili;
- per quanto occorrer possa, le sottoscritte hanno raccolto il **consenso della sig.ra** , prestato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all’accesso da parte delle scriventi ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati

pubbliche, ivi compresi l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'agente della riscossione e della Banca d'Italia, nonché la banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, con la finalità di estrarne la documentazione e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico conferito loro, di componenti del Collegio gestore della crisi, dall'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine degli Avvocati di Rimini nel procedimento promosso dalla sig.ra Signorile per la presentazione all'intestato Tribunale di una domanda di Esdebitazione del Sovraindebitato Incapiente di cui all'art. 283 CCII (procedimento n. 6/2023 R.A. del nominato O.C.C.) (doc. 3);

tutto ciò premesso,

CHIEDONO

che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare,

- in applicazione analogica dell'art. 14, c. 2, CCII e, contestualmente, in applicazione degli artt. 41, c. 6, 49, c. 3, lett. f), e 130, c. 2, CCII, richiamati dagli artt. 65, c. 2, e 270, c. 5, CCII, o, alternativamente, anche solo ai sensi dell'art. 283, c. 4, CCII,

- in subordine, in applicazione dell'art. 49, c. 3, lett. f), CCII, richiamato dagli artt. 65, c. 2, e 270, c. 5, CCII,

- in via di ulteriore subordine, in applicazione dell'art. 42, c. 1, CCII, richiamato dagli artt. 65, c. 2, e 270, c. 5, CCII,

- in via di ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 15, c. 10, L. 3/2012,

le sottoscritte Avv. Sabina Pronti e Avv. Alessia Munarin, in qualità di

componenti del Collegio gestore della crisi nominati dall'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine degli Avvocati di Rimini nel procedimento promosso dalla sig.ra

per la presentazione all'intestato Tribunale di una domanda di Esdebitazione del Sovraindebitato Incapiente di cui all'art. 283 CCII (procedimento n. 6/2023 R.A. del nominato O.C.C.), **ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compresi l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'agente della riscossione e della Banca d'Italia, nonché la banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro.**

*

Si allegano i seguenti documenti:

doc. 1) designazione Gestori della Crisi;

doc. 2) dichiarazione di accettazione e indipendenza Gestori della Crisi;

doc. 3) Trib. Genova, 07.11.2022;

doc. 4) Trib. Pistoia, 10.02.2023;

doc. 5) Trib. Salerno, 02.11.2022;

doc. 6) Trib. Bologna 29.11.2022;

doc. 7) Trib. Forlì, 02.01.2023;

doc. 8) Trib. Mantova, 12.01.2023;

doc. 9) Trib. Spoleto, 16.11.2022;

doc. 10) consenso di

*

Con osservanza.

Rimini, li 13 aprile 2023

Il Collegio gestore della crisi

Avv. Sabina Pronti

Avv. Alessia Munarin

**TRIBUNALE DI RIMINI****Sezione Civile**

Il Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento n 768/2023 VG proposto da

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI - collegio di gestori Avv A Munarin
e Avv S. Pronti , nell'interesse di

Letta l'istanza di accesso alle Banche dati proposta in data 18-4-2023 dal Collegio di gestori della crisi nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Rimini , al fine di proporre successiva domanda di esdebitazione dell'incapiente ex art 283 CCI nell'interesse del debitore

Rilevato che il Codice della Crisi non prevede l'accesso dell'OCC alle banche dati nella fase precedente alla proposizione di una domanda di soluzione della crisi da sovraindebitamento;

ritenuto che la assenza di una preventiva domanda di soluzione della crisi da sovraindebitamento impedisca di applicare l'art. 155 sexies disp. att. cod. proc. civ., nonché di applicare analogicamente tutte le norme del CCI che presuppongono un procedimento concorsuale già in corso , in pendenza del quale non possono porsi – come invece nella fattispecie – questioni di violazione della privacy del debitore;

ritenuto che non possa trovare applicazione analogica neppure l'art 14 c 2 CCI relativo alla composizione negoziata della crisi, stante la natura speciale della relativa normativa, che prevede specifici obblighi di dichiarazione e trasparenza da parte dell'imprenditore che accede alla piattaforma e chiede la nomina dell'esperto, nonché il suo consenso all'accesso alle banche dati;

Rilevato che il Codice della Crisi , pur dettando una disciplina organica delle procedure concorsuali, compreso il sovraindebitamento, con conseguente abrogazione tacita (ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale) di gran parte delle disposizioni della L 3/2012 , non contiene tuttavia la disciplina della costituzione e del funzionamento degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, né la loro stessa definizione : l'art. 2, comma 1, lett. t) del CCII espone esclusivamente le funzioni degli OCC ("svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice"), e richiama , per la loro disciplina, il decreto del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 , presupponendo quindi la definizione degli Organismi di Composizione della Crisi , quale contenuta nell'art 15 L 3/2012 (norma primaria sulla base della quale fu emesso il DM 202/2014) ;

ritenuto pertanto che l'art. 15 della L. n. 3/2012, che ha istituito e definito gli OCC, sia norma tuttora vigente , in assenza di una nuova disciplina "organica" di fonte primaria che abbia sostituito tutte le sue disposizioni, e stante il richiamo espresso dell'art 2 lett t) CCI alla disciplina regolamentare previgente;

considerato, inoltre, che le disposizioni contenute nei commi 10 e 11 dell'art. 15 della L. n. 3/2012 sono compatibili con la disciplina dettata dal CCII, il quale, come si è accennato, in diverse occasioni consente l'acquisizione di informazioni da parte degli organi delle procedure mediante l'accesso a banche dati (cfr. artt. 41, 42, 49, 130 e 367), anche nella fase precedente alla pendenza di una procedura (art 14 c 2 CCI);

tenuto conto della essenzialità dell'acquisizione di informazioni da parte degli OCC, fin dal primo contatto con il debitore – cioè prima della proposizione di qualsiasi domanda

relativa alla crisi da sovraindebitamento - , allo scopo di ricostruire correttamente la situazione debitoria, di individuare la stessa praticabilità di una o di altra modalità di soluzione del sovraindebitamento (nella fattispecie: la ricorrenza delle condizioni per l'esdebitazione dell'incapiente,) e di predisporre le relazioni a necessario corredo della domanda (l'art 283 CCI, ad esempio, richiede la produzione di una relazione particolareggiata contenente, fra l'altro, la valutazione di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda);

ritenuto pertanto che la autorizzazione richiesta sia concedibile a norma dell'art 15 c 10 L 3/2012, nel rispetto delle regole sulla tutela della privacy stabilite nei commi 10 e 11 della norma;

rilevato che nella fattispecie i Gestori hanno raccolto anche l'assenso della debitrice

PQM

Autorizza il Collegio di gestori della crisi nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, composto dall'Avv Sabina Pronti e dall'Avv Alessia Munarin , all'accesso alle banche dati indicate nell'istanza, in relazione al debitore nell'interesse della quale intendono proporre una domanda relativa alla soluzione del sovraindebitamento.

Si comunichi.

Rimini, 18-4-2023

Il Giudice

Dr Francesca Miconi